



## Circolare informativa n. 7 del 02 marzo 2022

### **DECRETO MILLEPROROGHE: PRINCIPALI NOVITA'**

Di seguito le principali misure previste dalla conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021) in **vigore dal 1<sup>a</sup> marzo 2022.**

- ✓ Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi: proroga dal 30.06.2022 sino al 31.12.2022 per la consegna dei beni ordinati entro il 31.12.2021
- ✓ Sospensione degli ammortamenti anche nei bilanci 2021 senza limitazione
- ✓ Disapplicazione delle norme in tema di perdite d'impresa anche nei bilanci 2021
- ✓ Assemblee societarie con mezzi di telecomunicazione
- ✓ Riammissione alla rateizzazione dei debiti decaduti dall'8 marzo 2020

### **CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI: proroga sino al 31.12.2022 per la consegna dei beni ordinati entro il 31.12.2021**

Per i **sol**i investimenti:

- in **beni materiali e immateriali nuovi diversi da 4.0**
- in **beni materiali 4.0 nuovi di cui all'allegato A della L. 232/2016**

per i quali **entro il 31.12.2021**

- l'ordine sia stato accettato dal venditore  
e

– sia stato effettuato il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione sono agevolabili ex L. 178/2020 purché i beni siano **consegnati entro il 31 dicembre 2022** (in luogo dell'originario termine del 30.06.2022)

CREDITO D'IMPOSTA IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI DIVERSI DA 4.0	
Investimenti agevolabili	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- investimenti in beni strumentali <u>materiali diversi</u> da quelli 4.0 (allegato A della L. n. 232/2016)</li> <li>- investimenti in beni strumentali <u>immateriali diversi</u> da quelli 4.0 (allegato B della L. n. 232/2016)</li> </ul>	<p>limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro</p> <p>limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro</p>
Periodo agevolabile	Credito d'imposta
<p>dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero <del>30 giugno 2022</del> <sup>31 dicembre 2022</sup>, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p><b>10%</b> del costo</p> <p><b>15%</b> del costo</p> <p>solo per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (c.d. <i>Smart Working 4.0</i>).</p>
<p>dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p><b>6%</b> del costo</p>



CREDITO D'IMPOSTA IN BENI MATERIALI 4.0 (Allegato A L. n. 232/2016)	
Investimenti agevolabili	
<p>investimenti in beni strumentali <u>materiali</u> di cui all'allegato A della L. n. 232/2016</p>	<p>limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro</p>
Periodo agevolabile	Credito d'imposta
<p>dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero <del>30 giugno 2022</del> <sup>31 dicembre 2022</sup>, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p><b>50%</b> del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro</p> <p><b>30%</b> del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</p> <p><b>10%</b> del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.</p>
<p>dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p><b>40%</b> del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro</p> <p><b>20%</b> del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</p> <p><b>10%</b> del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.</p>



## SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANCHE NEI BILANCI 2021, SENZA LIMITAZIONE

Anche nei bilanci 2021 è possibile sospendere l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali **fino al 100% del loro ammontare**.

Rimane confermato l'obbligo di destinare una riserva indisponibile di utili per un importo pari alla quota di ammortamento non effettuata.

Tale facoltà è aperta a tutti, indipendentemente se nel bilancio 2020 gli ammortamenti di periodo siano stati o meno sospesi, in tutto o in parte.

## DISAPPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI PERDITE D'IMPRESA ANCHE NEI BILANCI 2021

Anche nei bilanci 2021 (così come lo è stato nel bilancio 2020) è possibile disapplicare gli obblighi civilistici in tema di perdite d'esercizio:

- articoli 2446, co. 2-3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5, 6, e 2482-ter del codice civile e
- causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, del codice civile), è posticipato (in luogo dell'esercizio immediatamente successivo) al quinto esercizio successivo (cioè nel 2027, in occasione dell'assemblea che approva il bilancio 2026, per i soggetti «solari»); l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 o 2482-ter del codice civile) l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società.

Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

## ASSEMBLEE SOCIETARIE CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Anche nei bilanci 2021 e, **a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi "a distanza" fino al 31 luglio 2022**.

**N.B. non sarà sufficiente che l'adunanza sia solamente convocata, ma occorre che l'assemblea si sia concretamente tenuta**

**Sebbene non espressamente menzionato dalla norma, è unanimemente riconosciuto che la possibilità di svolgere con modalità "a distanza" le adunanze possa estendersi anche agli altri organi sociali, come il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, ecc.**

Fino al 31 luglio 2022, vi sarà quindi la possibilità di:

- prevedere, nelle spa, sapa, srl, cooperative e mutue assicuratrici, anche, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

#### RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI DECADUTI DALL'8 MARZO 2020

I contribuenti che, avendo in essere un piano di dilazione alla data dell'8 marzo 2020, sono decaduti possono chiedere una nuova rateazione entro il 30 aprile 2022, senza versare in anticipo le quote scadute.

Tuttavia, per essi la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, e non 10.